



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N.14/2021

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Estensione nel territorio regionale delle misure di cui al DL 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena".

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari";

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l'art. 3;

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 e in particolare l'art.1 comma 16;

~~il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;~~

il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, -Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.»;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

le delibere del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

il decreto legge 05 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2021 recante: "Proroga dello stato

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale è stato tra l'altro prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” con il quale, tra l'altro, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, si dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;

il DPCM 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2021, in corso di pubblicazione che, come si evince dal testo, entrerà in vigore il 7 aprile 2021 e, in particolare, quanto previsto dall'art. 2, comma 2, nella parte in cui dispone che “nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgano esclusivamente in modalità a distanza”;

le ordinanze del Ministro della Salute:

- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
- 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;

- 12 marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Molise” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Puglia”;
- 19 marzo 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Campania” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Sardegna” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Molise”;
- 26 marzo 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento”;
- 26 marzo 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Toscana e Val d'Aosta”;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO CHE il sopra richiamato DL 13 marzo 2021 n.30 stabilisce che:

- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, a eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa.
- dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
- dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:
 - a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
 - b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

PRESO ATTO del report di monitoraggio settimanale della cabina di regia, relativo alla settimana 15-21 marzo, che evidenzia che: *“L'incidenza a livello nazionale è ancora molto elevata.*

Alla luce della predominanza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità è consigliato mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,08 (range 0,93 - 1,21), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Il numero complessivo di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento con un tasso di occupazione a livello nazionale sopra la soglia critica.

Si osserva un analogo andamento per le aree mediche.

I dati di incidenza, trasmissibilità ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di

mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione.

È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine.

Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.”

CONSIDERATO che, dalla relazione presentata dalla struttura Prevenzione e Programmazione di A.Li.Sa., depositata agli atti d’ufficio in data 31/03/2021, si evince che

- il quadro epidemiologico in Liguria è caratterizzato da un progressivo aumento dell’incidenza, che ha raggiunto il valore cumulativo settimanale pari a 192,5/100.000 abitanti e della pressione sugli ospedali;
- Il driver del peggioramento del quadro epidemiologico è l’elevata circolazione nel territorio di ASL1 e ASL2, che raggiungono un’incidenza cumulativa settimanale negli ultimi 7 giorni (24-30 marzo 2021) pari a 250 e 267 casi su 100.000 abitanti;
- L’aumento dell’incidenza si riflette su un progressivo incremento della pressione ospedaliera, che in ASL1 e ASL2 è significativamente superiore rispetto a quanto osservato nei territori delle altre AASSLL;
- La pressione sulle strutture ospedaliere in area medica ha determinato in ASL1 e ASL2 il progressivo passaggio in fase 4 del Piano ospedaliero di risposta previsto in Regione Liguria secondo il Piano ospedaliero di risposta alla Circolare del Ministero della Salute "Elementi preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno. invernale" del 11/08/2020 e successive modifiche e integrazioni.

PRESO ATTO altresì:

dell’analisi fornita in data odierna da A.Li.Sa, dalla quale risulta che "dalla seconda metà di febbraio si è osservato uno spiccato aumento dell’incidenza nella fascia di età compresa tra i 13 e i 19 anni con picco nel periodo 3-8 marzo 2021. Nel periodo successivo al picco, si è osservata la stabilizzazione dell’indicatore con valori medi giornalieri prossimi a 3 casi/10.000 ab nella fascia di età compresa tra i 13 ed i 19 anni con un ulteriore incremento dell’incidenza negli ultimi 10 giorni. In questa fascia d’età, l’incidenza media giornaliera è attualmente superiore a 3,5 casi/10.000 ab.

Il trend epidemiologico osservato si riflette sul numero di provvedimenti di quarantena delle classi, degli alunni e del personale SARS-CoV-2 positivo. Nell’ultima settimana si evidenzia una decisa ripresa dell’aumento degli indici dopo la fase discendente del picco osservato nei primi giorni di marzo. In particolare sono stati registrati 176 provvedimenti di quarantena negli ultimi sette giorni, rispetto ai 119 della settimana 15 - 21 marzo”.

CONSIDERATO CHE:

a fronte dei gravi danni in agricoltura e ai numerosi incidenti stradali causati dagli ungulati, le attività di controllo faunistico configurano uno stato di necessità, al fine di limitare i danni alle colture, mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e contenere, per quanto attiene la specie sus scrofa, il rischio della diffusione della peste suina per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio;

l’esercizio della caccia agli ungulati, in applicazione del calendario venatorio approvato secondo le procedure di legge, contribuisce agli scopi sopra delineati;

lo svolgimento della caccia agli ungulati costituisca stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per limitare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per conseguenza che possano essere consentiti gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio, abitazione per lo svolgimento di attività di controllo e contenimento della fauna selvatica e quelle completarmi come recupero degli ungulati feriti, il trasporto e il conferimento delle carcasse presso i centri di raccolta autorizzati e quelle di censimento e monitoraggio;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare le seguenti ulteriori misure restrittive di contrasto alla diffusione del contagio sul territorio della Regione Liguria:

- a) l'applicazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato DL 30/2021, delle misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è anticipata alla giornata di venerdì 2 aprile per i territori delle Province di Savona e Imperia;
- b) l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è estesa, con riguardo ai territori delle Province di Savona e Imperia, fino al giorno 11 aprile; dette misure sono adottate ai sensi del DL 30/2021 per la giornata del 6 aprile 2021 e del Decreto legge approvato del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2021 -e in corso di pubblicazione- per le giornate successive;
- c) a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 10 aprile 2021, su tutto il territorio della Regione Liguria, le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, degli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP), degli Istituti tecnici superiori (ITS) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. E' fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche e dagli organismi di istruzione e formazione professionale (IeFP), compresi IFTS e ITS, secondo le specifiche disposizioni regionali;
- d) di adottare ulteriori misure restrittive di contrasto alla diffusione del contagio sull'intero territorio regionale prorogando fino al 11 aprile 2021 il divieto di cui alla ordinanza 13/2021 relativa agli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Liguria nonché gli ingressi e gli spostamenti in Liguria delle persone non residenti, per raggiungere le "seconde case", imbarcazioni ormeggiate nei porti della Regione Liguria oltre che a camper, bungalow e roulotte in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza ;
- e) di consentire gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio, abitazione per lo svolgimento di attività di controllo e contenimento della fauna selvatica e quelle completarmi come recupero degli ungulati feriti, il trasporto e il conferimento delle carcasse presso i centri di raccolta autorizzati e quelle di censimento e monitoraggio;

RITENUTA la necessità di stabilire la seguente decorrenza per le misure di cui sopra:

- le misure di cui alla lettera a): dalle ore 0:00 del 2 aprile 2021 alle ore 24:00 dello stesso 2 aprile 2021;
- le misure di cui alla lettera b): dalle ore 0:00 del 6 aprile 2021 alle ore 24:00 dell'11 aprile 2021;
- le misure di cui alla lettera c): dalle ore 00.00 del 7 aprile 2021 alle ore 24:00 del 10 aprile 2021;
- le misure di cui alla lettera d): dalle ore 00.00 del 6 aprile 2021 alle ore 24.00 del 11 aprile 2021
- le misure di cui alla lettera e): dalle ore 00.00 del 6 aprile 2021 alle ore 24.00 del 11 aprile 2021.

Sentito il Ministro della Salute

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. **di adottare** le seguenti ulteriori misure restrittive di contrasto alla diffusione del contagio sul territorio della Regione Liguria
 - a) l'applicazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato DL 30/2021, delle misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è anticipata alla giornata di venerdì 2 aprile per i territori delle Province di Savona e Imperia;
 - b) l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è estesa, con riguardo ai territori delle Province di Savona e Imperia, fino al giorno 11 aprile; dette misure sono adottate ai sensi del DL 30/2021 per la giornata del 6 aprile 2021 e del Decreto legge approvato del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2021 -e in corso di pubblicazione- per le giornate successive;
 - c) a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 10 aprile 2021, su tutto il territorio della Regione Liguria, le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, degli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP), degli Istituti tecnici superiori (ITS) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. E' fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche e dagli organismi di istruzione e formazione professionale (IeFP),

- compresi IFTS e ITS, secondo le specifiche disposizioni regionali;
- d) la proroga sull'intero territorio della Regione Liguria fino alle ore 24:00 del 11 aprile 2021 delle misure di cui all'ordinanza 13/2021 inerenti il divieto di spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Liguria nonché gli ingressi e gli spostamenti in Liguria delle persone non residenti, per raggiungere le "seconde case", le imbarcazioni ormeggiate nei porti della Regione Liguria, i camper, le roulotte e i bungalow in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
- e) consentire gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio, abitazione per lo svolgimento di attività di controllo e contenimento della fauna selvatica e quelle completarsi come recupero degli ungulati feriti, il trasporto e il conferimento delle carcasse presso i centri di raccolta autorizzati e quelle di censimento e monitoraggio;
2. **di stabilire**, conseguentemente, la vigenza delle misure di cui sopra:
- a) le misure di cui alla lettera a): dalle ore 0:00 del 2 aprile 2021 alle ore 24:00 dello stesso 2 aprile 2021;
- b) le misure di cui alla lettera b): dalle ore 0:00 del 6 aprile 2021 alle ore 24:00 dell'11 aprile 2021;
- c) le misure di cui alla lettera c): dalle ore 00.00 del 7 aprile 2021 alle ore 24:00 del 10 aprile 2021;
- d) le misure di cui alla lettera d): dalle ore 00.00 del 6 aprile 2021 alle ore 24.00 del 11 aprile 2021
- e) le misure di cui alla lettera e): dalle ore 00.00 del 6 aprile 2021 alle ore 24.00 del 11 aprile 2021

MANDA la presente ordinanza, per conoscenza e per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
al Ministero dell'Istruzione;
alle Capitanerie di Porto;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona; al Sindaco della Città Metropolitana;
alle Capitanerie di Porto;
al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
alle Aziende ed Enti del SSR.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI e ALFA.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni

La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, 1 aprile 2021


Giovanni Toti